

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 3
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
CONVOCAZIONI	» 12

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Albertini e Belotti, per le finanze, Vetrone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche » (*Parere alla VI Commissione*) (2883).

Dopo illustrazione del relatore Silvestri ed interventi del deputato Goehring e del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (*Parere alla VI Commissione*) (2884).

Su proposta del relatore Silvestri e dopo un intervento del Sottosegretario Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2811).

Il deputato Maschiella sottolinea che la impostazione del bilancio dello Stato si rivela contraddittoria ad una coerente politica di programmazione economica. Pone in risalto che uno degli elementi caratteristici della politica economica del Governo è quello del ribaltamento di oneri di competenza dello Stato sugli enti locali su associazioni ed organismi che risentono in maggiore misura delle difficoltà congiunturali e delle tensioni finanziarie avvertite dallo stesso bilancio dello Stato. Sicché la politica perseguita dal Governo si risolve soprattutto a danno delle classi lavoratrici e del ceto medio, sulle quali in definitiva ricadono le conseguenze negative della attuale situazione congiunturale.

Nega che la linea di condotta seguita dal Governo nel settore economico possa assicurare la ripresa e ribadisce che soltanto una giusta distribuzione del reddito - e non già la « politica dei redditi » nel significato voluto dal Governo - può costituire la molla principale per rimettere in moto un meccanismo economicamente sano e per favorire una seria ripresa economica.

Denuncia l'errore commesso dal Governo di preoccuparsi esclusivamente di ridare fiducia agli imprenditori come momento essenziale della ripresa economica, disattendendo in tal modo le giuste aspirazioni dei lavoratori e trascurando di incentivare il sistema delle partecipazioni statali che avrebbe potuto servire quale efficiente volano per una razionale ripresa economica.

Dopo aver dichiarato che il proprio gruppo continuerà a battersi contro un tale tipo di politica, dalla quale non potranno venire che altre difficoltà ed errate scelte anche per il futuro e a danno delle classi meno abbienti, conclude il proprio intervento invitando a riflettere seriamente sulla delicata

situazione degli enti locali, la cui sfera di attività e di autonomia risulta fortemente compromessa e limitata per ragioni sia economiche che politiche.

Il Presidente Orlandi rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta di martedì prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Belotti; per le finanze, Valsecchi e Vebrone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (2884).

Il Relatore Zugno illustra il disegno di conversione del decreto n. 1333 che intende prorogare i termini di scadenza di talune provvidenze stabilite con la legge 21 maggio 1964, n. 357, in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali è prorogata fino al 31 dicembre 1968; fino alla stessa data è prorogata la concessione di contributi dello Stato ai bilanci dei comuni della zona; al 31 dicembre 1966 è fissata la scadenza dell'esenzione dell'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Inoltre, le imprese ricostituite e quelle che si installeranno nella zona entro il 31 dicembre 1969 saranno esentate per 10 anni da ogni tributo diretto sul reddito.

Dopo interventi dei deputati Vespignani ed Angelino che esprimono l'orientamento favorevole alle proroghe indicate dal decreto, delle rispettive parti politiche, la Commissione approva all'unanimità il disegno di conversione e dà mandato al Relatore Zugno di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione delle banane fresche » (2883).

Il Relatore Napolitano Francesco, analizza ed illustra il disegno di conversione. Ricorda

come in base ad un accordo, tutt'ora in vigore, sia stata stabilita una particolare agevolazione per le banane somale e come, dopo l'abolizione del monopolio di Stato, l'imposta erariale sia stata fissata in lire 70. Nel 1965 i contingenti d'importazione hanno avuto caratteristiche ben definite in rapporto alle provenienze: il contingente era fissato in un milione di quintali per la Somalia, 900 mila quintali per le provenienze dalla C.E.E. e 800 mila quintali per le provenienze da paesi terzi. Nel 1966 il contingentamento è stato stabilito, invece, globalmente in 3 milioni di quintali. Al fine di permettere alla Somalia di adeguare le proprie attrezzature onde rendere competitivo il prodotto, l'imposta sulle banane viene, con il decreto in esame, portata a lire 60 mentre viene elevata a lire 90 per le banane di altra provenienza. Il Relatore, ricordata la relativa stabilità del prezzo del prodotto, rileva che i proposti ritocchi d'imposta incideranno scarsamente sul consumo; conclude, pertanto, invitando la Commissione ad approvare il disegno di conversione.

Il deputato Mimio sottolinea che la diminuzione d'imposta sul prodotto somalo non compensa affatto l'aumento dell'imposta per le banane di diversa provenienza. I prezzi al dettaglio non sono affatto stabili e gli utili al dettaglio sono aumentati fino al 40 e a volte all'80 per cento. Si stabilisce con il decreto un ulteriore aggravio su un consumo che non può essere definito certo di lusso.

Il deputato Angelino rileva che le dichiarazioni governative, rilasciate in occasione della soppressione del monopolio di Stato, proclamavano l'intenzione di difendere, con la liberalizzazione, gli interessi dei consumatori; invece con l'istituzione di tariffe differenziali non solo si colpisce il consumo (che è soprattutto un consumo infantile), ma non si aiuta nemmeno la Somalia che vede incentivata proprio una monocultura a scapito di diverse priorità di sviluppo. La sua parte politica è nettamente contraria alla proposta governativa.

Il deputato Matarrese, dopo aver chiesto chiarimenti in merito alla collocazione del provvedimento nel quadro degli accordi C.E.E., sottolinea come il provvedimento non sia favorevole agli interessi della Somalia ma solo a quelli di una ristretta nascente borghesia locale. Sostenere la monocultura aggrava la dicotomia fra Paesi esportatori di materie prime, ex coloniali, e Paesi industrializzati esportatori di prodotti finiti; e per ciò stesso si tende a perpetuare l'arretratezza dei Paesi sottosviluppati.

Il deputato Trombetta sottolinea che occorre distinguere fra prezzi al consumo (per i quali comprende le preoccupazioni espresse dai deputati Minio ed Angelino) ed i prezzi all'ingrosso che sono i soli contemplati dal decreto all'esame della Commissione. Ricorda come l'accordo vigente con la Somalia preveda un contributo italiano allo Stato somalo ai cui oneri è giusto si faccia fronte addossando l'onere stesso al prodotto anziché al bilancio nel suo complesso. Il meccanismo di contingenti manovrabili varato dal Ministero del commercio estero tutela efficacemente la frutticoltura nazionale e l'imposta differenziata, unitamente ai contingenti, risolve bene il problema della convivenza di due prodotti a prezzo diverso.

Il deputato Servello sostiene che il provvedimento, impopolare anche presso gli ambienti somali e gravoso per il consumatore, esprime le contraddizioni della politica governativa che, dopo l'abolizione del Monopolio di Stato per cui la sua parte si è battuta, non è riuscita a far decrescere i prezzi al consumo; la sua parte politica esprime avviso contrario al disegno di conversione.

Dopo una puntualizzazione del Relatore, Napolitano Francesco, che ribadisce la relativa stabilità del prezzo del prodotto negata dall'opposizione, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, esordisce indicando che il prezzo da prendere in considerazione è quello all'ingrosso, e più precisamente quello a banchina; il Parlamento, abolendo il monopolio statale, ha liberalizzato il commercio al dettaglio il quale necessariamente sfugge al controllo del potere pubblico.

Per i limiti di tempo ed i contingenti fissati nel provvedimento il Governo ha avuto assicurazioni tranquillizzanti in sede comunitaria; d'altro canto per questo prodotto la sola Germania importa, per evidenti ragioni, senza dazio, mentre la Francia distingue tre provenienze.

Ricorda che il provvedimento è stato vivamente sollecitato dal governo somalo; l'imposta differenziata deve essere mantenuta per ragioni di bilancio; si augura, pertanto, che la Commissione voglia approvare il disegno di conversione.

La Commissione approva quindi a maggioranza il disegno di conversione e dà mandato al Relatore, Napolitano Francesco, di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Raffaelli, in conformità al disposto del quinto comma dell'articolo 38 del Regolamento della Camera, chiede siano forniti alla Commissione i verbali del Comitato interministeriale del credito in rapporto alla notizia secondo la quale il Comitato stesso avrebbe escluso dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla legge di conversione del decreto relativo all'edilizia (n. 1179 del 1° novembre 1965) le Casse di Risparmio, che le modifiche introdotte dal Parlamento al testo del decreto avevano incluso fra gli istituti di credito abilitati alla concessione dei mutui previsti dalla legge stessa.

Il Presidente Vicentini assicura che interpellerà il Governo in merito alla richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1966, ORE 19,05. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione italiana all'aumento generale, nella misura del 25 per cento, delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2847).

Il Relatore Azzaro illustra il disegno di legge che tende all'applicazione della risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale in data 31 marzo 1965. La quota italiana passa da 500 a 625 milioni di dollari con un aumento del 25 per cento. La misura proposta si giustifica per due ordini di considerazioni: innanzi tutto per l'opportunità di sostenere la politica del F.M.I. quale uno degli strumenti validi per il governo della liquidità internazionale in materia di cooperazione monetaria, di stabilità dei cambi, di equilibrio delle bilance dei pagamenti; e in secondo luogo in quanto i prelievi dal Fondo monetario stesso sono in rapporto alle singole quote di partecipazione.

Il disegno prevede l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad effettuare le necessarie operazioni che saranno attuate utilizzando le disponibilità dell'Ufficio Italiano Cambi nonché fondi in lire presso la Banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti, sottolinea che il provvedimento ha carattere di adeguamento in rapporto agli im-

pegni già assunti con la legge 26 giugno 1960, n. 618; ricorda alla Commissione che la somma investita in compartecipazione è proporzionalmente pari a quella versata dagli altri Paesi.

Il Presidente Vicentini pone in votazione gli articoli del disegno di legge che sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1685) (*Parere della I e della V Commissione*).

Il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi, rifacendosi alle dichiarazioni già fatte dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Jervolino, nella precedente seduta del 15 dicembre 1965, ripete che il Governo accoglie solo i seguenti articoli aggiuntivi al disegno di legge:

« Tra le qualifiche che nella tabella (allegato n. 13) di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della legge medesima, è inclusa anche la qualifica di macchinista » ((proposto, in una formulazione più ampia, dai deputati Bianchi Gerardo, Canestrari e Degli Esposti).

« L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito con il seguente testo: « Lo incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza, è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono

essere utilizzati in funzione dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Le autorità competenti per tale eccezionale attribuzione sono quelle immediatamente superiori alle autorità di cui al precedente primo comma.

I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere adottati soltanto qualora non vi siano agenti delle qualifiche per le quali dovrebbe essere conferito l'incarico.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete — dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico — lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purché tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ». (proposto senza il quarto comma dagli onorevoli Degli Esposti e Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto, Sinesio).

« Il disposto dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, viene esteso agli ex sottufficiali delle forze armate transitati nei ruoli dell'azienda in base alle vigenti norme sul passaggio all'impiego civile, anche nel caso di successivo passaggio a carriera di gruppi superiori per sviluppo di carriera o per inquadramento assimilabile allo sviluppo medesimo.

In coincidenza con l'anticipazione di aumento di stipendio per merito, le anticipazioni di cui all'articolo 3 citato nel precedente comma sono rinviate di un anno. Il presente comma si applica anche agli ex sottufficiali rimasti nel gruppo di passaggio all'impiego civile ferroviario ». (proposti, in una formulazione più ampia, dai deputati Degli Esposti e Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto, Sinesio).

« I dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei. I provvedimenti sono subordinati alla disponibilità di posti di organico » (proposto, in una formulazione più ampia, dai deputati Caiazza, Bianchi Gerardo, Canestrari).

Il Sottosegretario Mannironi conclude facendo anche presente che, se dovessero essere introdotti altri emendamenti, il Governo si vedrebbe costretto a chiedere la rimissione in Assemblea del provvedimento.

Il Relatore, Mancini Antonio, rileva che il disegno di legge governativo rappresenta un apprezzabile sforzo per venire incontro ad alcune istanze del personale dell'Amministrazione ferroviaria, compatibilmente con le attuali esigenze di bilancio.

Ritiene anche che l'accettazione da parte del Governo di alcuni degli emendamenti sia una ulteriore prova della sua favorevole disposizione.

Rileva, però, che alcuni degli altri emendamenti proposti — mentre non implicano onere finanziario, almeno per l'immediato futuro — rispondono ad esigenze di equità e si ispirano ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

In particolare, egli ritiene che, ogni volta che l'opera del dipendente sia lungamente utilizzata per mansioni di carattere superiore alla qualifica rivestita, non sia sufficiente riconoscimento quello attualmente in genere corrisposto (differenze tra le retribuzioni), ma sia doveroso prendere atto della effettiva posizione, riconoscendone giuridicamente gli effetti: a suo giudizio, quando un dipendente abbia continuativamente per due anni prestato servizio in mansioni superiori o anche per 500 giornate di lavoro effettivo nel corso degli ultimi quattro anni, non si può disconoscere l'acquisizione del diritto all'inquadramento nella mansione esercitata, come, peraltro, è stato recentemente riconosciuto da questa Commissione per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre, egli ritiene doverosa la ricostruzione della carriera per quanti, a causa di disposizioni di carattere particolare, abbiano

subito un danno, nel senso che l'applicazione di norme speciali abbia avuto come conseguenza, per loro, una effettiva minore progressione in carriera.

In applicazione di tali principi egli dichiara di essere favorevole all'accoglimento dei seguenti altri emendamenti, seppure opportunamente modificati e coordinati:

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soprappreso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capotreno anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di capotreno con decorrenza 1° maggio 1958 previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica » (presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari).

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta

data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capo-treno anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di Capo-treno con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data del 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento». (presentato dall'onorevole Degli Esposti).

« Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al preletto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di modifica.

Al primo concorso interno per la qualifica di capotecnico che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge di modifica, sono ammessi gli operai specializzati, i verificatori e gli operai qualificati di prima classe che non avessero ancora maturata la prescritta anzianità nella qualifica rivestita, purché alla suddetta data di entrata in vigore risultino aver prestato almeno 600 giornate di effettivo servizio in mansioni di capotecnico oppure di sotto-capotecnico o di Capoverificatori del soppresso regolamento del personale». (presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Ganestrari e Degli Esposti).

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalità e decorrenze, al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore capo, coadiutore tecnico capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario e quello di cui al precedente articolo 12.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato per gli applicati capi e per gli applicati tecnici capi, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965 e per gli applicati principali, applicati tecnici principali, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche della data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Fermo restando tale decorrenze di anzianità l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi diritto». (presentato dallo onorevole Degli Esposti).

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalità e decorrenze, al personale femminile rivestito, al 30 aprile 1958, della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore capo, coadiutore tecnico capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono

esenti i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario o quello di cui al precedente articolo 13.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato per gli applicati capi e per gli applicati tecnici capi, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965 e per gli applicati principali, applicati tecnici principali, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Ferme restando tali decorrenze di anzianità, l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino a totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

Gli applicati, applicati tecnici, applicati principali ed applicati tecnici principali, che per non avere raggiunto le 500 giornate di mansioni superiori non poterono beneficiare del primo inquadramento di cui all'articolo 179 e che, per mutata carriera, non potranno essere compresi in quelli di cui al primo e secondo comma del presente articolo, in quanto già pervenuti al gruppo di concetto degli uffici (qualifiche dei segretari) per avere superato gli esami del primo concorso interno bandito ai sensi dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, manterranno, nelle nuove qualifiche, l'anzianità che avevano nelle qualifiche di provenienza». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio).

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 della legge citata sono estesi, con le stesse modalità, alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei suddetti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del servizio impianti elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del servizio impianti elettrici;

e) ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del servizio lavori e costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi del medesimo servizio;

f) al personale utilizzato presso gli uffici organizzazione del lavoro delle officine dei depositi locomotive e delle squadre rialzo del servizio materiale e trazione, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti di officina; nella preparazione, compilazione e tenuta dei grafici e delle tabelle, relative alla diagrammazione e andamento della lavorazione con esclusione dello studio, dell'impostazione e relativa distribuzione, e alla compilazione e tenuta dei moduli statistici vari relativi alla qualità e quantità della produzione resa dall'impianto, da effettuarsi in base a preesistenti documenti di officina o su direttiva dei dirigenti di branca; nella compilazione di prospetti vari relativi all'utilizzazione della manodopera.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nel limite dei posti di pianta che saranno stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione, mediante conversione dei posti delle qualifiche dell'esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici. Nei confronti del personale medesimo, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 della ripetuta legge e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla data suddetta. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante. Coloro che non trovarono collocamento

nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati nelle qualifiche stesse mano mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino al completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvo gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme restando le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 e dal presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi è inquadrato con la qualifica di applicato od altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici, anziché con quella di aiuto applicato od equiparata del medesimo gruppo, purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, numero 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C o d'ordine, almeno dal 1° luglio 1950.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella del provvedimento di nomina nel gruppo esecutivo degli uffici nel caso di inquadramento successivo alla predetta data». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 sono estesi, con le stesse modalità alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei seguenti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del servizio impianti elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimenti del servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine

nazionali e compartimentali del servizio impianti elettrici e ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del servizio lavori e costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi medesimi;

e) al personale utilizzato presso gli uffici del lavoro, dei depositi locomotive, delle squadre rialzo e delle officine del servizio materiale e trazione e del servizio lavori e costruzioni, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti d'officina; compilazione dei moduli TV. 383, TV. 452 relativi alla contabilità dei materiali accreditati e per i conti di commissione; TV. 341 e suoi derivati per il prelievo e versamento materiali; TV. 77 e TV. 154 relativi agli ordinativi di lavoro rilevati dagli elaborati degli spogliatoi; nella preparazione, compilazione e tenuta grafici e delle tabelle relative alla diagrammazione e andamento delle lavorazioni con esclusione dello studio, dell'impostazione e relativa distribuzione, della compilazione e tenuta moduli statistici vari, relativi alla qualità e quantità della produzione resa dall'impianto, da effettuarsi in base a preesistenti documenti di officina e su direttiva dei dirigenti di branca, nella compilazione di prospetti vari relativi alla utilizzazione della mano d'opera; nella gestione dei magazzini della 4ª Branca.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nei limiti dei posti di pianta che saranno stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione, mediante conversione dei posti delle qualifiche dello esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici. Nel confronti del personale medesimo, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla data suddetta. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante. Coloro che non trovassero collocamento nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati

nelle qualifiche stesse man mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino al completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvi gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme rimanendo le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e del presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi, è inquadrato con la qualifica di applicato o altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici, anziché in quella di aiuto-applicato e equiparata del medesimo gruppo, purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844 fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C e d'ordine.

La disposizione si applica anche a coloro che, in possesso degli stessi titoli, pervennero alla qualifica di aiuto-applicato e qualifiche equiparate e aiutante degli uffici in data anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, e aiutante in base al quarto comma dell'articolo 181 della legge stessa.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del provvedimento di nomina del gruppo esecutivo degli uffici nel caso di assorbimento successivo alla predetta data». (presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto, Sinesio).

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale, per 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

L'inquadramento di cui al precedente comma è contenuto nei limiti del 25 per cento delle vacanze annuali a partire dal 1° maggio 1958 e fino all'entrata in vigore della presente legge di modifica e viene effettuato in soprannumero, in relazione al quale è lasciato scoperto un egual numero di posti nella qualifica di manovale.

A partire dalla suddetta data di entrata in vigore, l'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica, per tali altri inquadra-

menti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabiliti dal medesimo articolo 205; la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie.

Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale d'inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di assistente di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame d'idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato al raggiungimento — da parte degli interessati — di tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di guardasala e ausiliario di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento di tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi da riservare agli ordinari concorsi interni.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le 600 giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in questa ultima qualifica previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, di cui al comma precedente, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente sesto comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa della sopra indicata mansioni e dall'anzianità di servizio.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo hanno la stessa decorrenza degli inquadramenti medesimi, ma, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge di

modifica ». (presentato dall'onorevole Degli Esposti).

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale, per 600 giornate di effettivo servizio.

L'inquadramento di cui al precedente comma è contenuto nei limiti del 25 per cento delle vacanze annuali a partire dal 1° maggio 1958 e fino all'entrata in vigore della presente legge di modifica e viene effettuato in soprannumero, in relazione al quale è lasciato scoperto un eguale numero di posti nella qualifica di manovale.

A partire dalla suddetta data di entrata in vigore, l'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle due prime percentuali sopraindicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di Guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato al raggiungimento — da parte degli interesasti — di 3 anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di Guardasala e ausiliario di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento mediante tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi da riservare agli ordinari concorsi interni.

Il personale delle stazioni di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che alla data di entrata in vigore della legge

26 marzo 1958, n. 425, risultava in possesso di tutte le abilitazioni del servizio di stazione e che aveva svolte mansioni di dirigente il movimento e di gestione per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, o che già in possesso delle suddette abilitazioni, avesse svolto mansioni proprie del grado decimo del preesistente ordinamento per uguale periodo, viene inquadrato a capo-stazione, o capo-gestione, o capo-telegrafista, se provvisto, fin dalla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, di licenza di scuola media di 2° grado o di titolo equipollente, alla qualifica di « aiutante ad personam », se provvisto di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente. I dipendenti in possesso del titolo di studio di scuola media di 1° grado o titolo equipollente potranno essere inquadrati alle qualifiche di capo-stazione, capo-gestione, capo-telegrafista se, alla data del 26 marzo 1958, hanno maturato o man mano che matureranno un'anzianità di 10 anni di servizio effettivo.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopra indicate mansioni e dall'anzianità di servizio.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo hanno la stessa decorrenza degli inquadramenti medesimi, ma in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Sinesio, Colasanto).

« I dipendenti dei gradi 13° e 14° del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni di infermiere, possono essere nominati infermieri previo superamento dei corsi appositamente allestiti dal Servizio Sanitario delle ferrovie dello Stato ». (presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto, Sinesio).

« Tutti i dipendenti che, beneficiando di leggi speciali (n. 705 del 1960; n. 1152 del 1954; n. 471 del 1958) e di concorsi interni, o di cambi di qualifica ottenuti o conseguiti nell'intento di accelerare la propria carriera, si sono poi venuti a trovare in condizioni meno vantaggiose di quelle che avrebbero conseguito rimanendo nella qualifica di origine, possono, a domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, rinunciare alla qualifica così conseguita ed optare per la qualifica di provenienza con diritto alla ricostruzione della carriera secondo le procedure previste dalle leggi in vigore ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto, Sinesio).

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e ne approva, senza modificazioni, i primi 11.

Inizia, infine, l'esame dei seguenti tre articoli aggiuntivi, presentati, il primo, dagli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari, il secondo, dall'onorevole Degli Esposti e il terzo, dagli onorevoli Sinesio e Colasanto:

« All'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica riveste una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento, o qualifiche superiori, è ammesso ad un concorso per titoli a posti di Ispettore di prima classe, purché in possesso del diploma di laurea.

Le nomine nella qualifica di Ispettore di prima classe saranno conferite con la decorrenza 1° gennaio comprese nel quinquennio successivo alla suddetta data di entrata in vigore della presente legge di modifica, nella misura annua di un quinto degli idonei, in soprannumero ».

« All'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che nel quinquennio dal 1° maggio 1958 al 30 aprile 1963, abbia rivestito una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento del personale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche superiori, prescindendo in tal caso dall'anzianità, è ammesso allo scrutinio per l'avanzamento per merito comparativo alla qualifica di ispettore di prima classe.

L'ammissione allo scrutinio di cui al precedente comma è subordinata al superamento dell'esame di idoneità, previsto dal soppresso regolamento del personale per i dipendenti dell'ex gruppo C, nei confronti dei dipendenti del gruppo esecutivo degli uffici, nonché dei coadiutori capi, dei coadiutori tecnici capi e dei dipendenti rivestiti di qualifiche superiori del gruppo di concetto con provenienza dall'ex gruppo C.

Le nomine alla qualifica di ispettore di prima classe sono conferite con le decorrenze 1° gennaio comprese nel quinquennio di cui

ai precedenti commi in base a graduatorie uniche ed annuali formulate da una Commissione nominata con decreto del Ministro, presieduta da un vice direttore generale e composta da un direttore centrale per ogni servizio e di rappresentanti del personale. L'istituto sperimentale è assimilato ai servizi. Le nomine medesime sono conferite in soprannumero nella misura annuale della diminuzione del soprannumero del personale direttivo nell'ambito del quinquennio di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie annuali di cui al precedente comma sono formulate in base ai criteri del merito comparativo previsto per il personale direttivo dalla presente legge, integrati dalla valutazione del diploma di laurea, dell'espletamento di funzioni direttive, con riguardo alla loro qualità e durata, del conseguimento della qualifica dell'ex grado sesto mediante concorso interno e della idoneità conseguita nei concorsi per il gruppo direttivo presso le amministrazioni statali. L'anzianità nelle qualifiche superiori a quelle dell'ex grado sesto va sommata — ai fini della valutazione — alla anzianità in queste ultime.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato bandirà l'esame di idoneità previsto nei precedenti commi, dal quale sono esonerati i dipendenti, da ammettere allo scrutinio, che l'avessero superato già in passato.

Gli effetti economici delle nomine di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fatte salve le eventuali posizioni più favorevoli già acquisite dagli interessati ».

« All'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che nel quinquennio 1° maggio 1958 al 30 aprile 1963, abbia rivestito una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento del personale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche superiori, prescindendo in tal caso dall'anzianità, è ammesso allo scrutinio per l'avanzamento per merito comparativo alla qualifica di ispettore di prima classe.

L'ammissione allo scrutinio di cui al precedente comma, è subordinata al superamento dell'esame di idoneità previsto dal soppresso regolamento del personale per i dipendenti dell'ex gruppo C, nei confronti dei dipendenti del gruppo esecutivo degli uffici, nonché dei coadiutori capi, dei coadiutori tecnici capi e dei dipendenti rivestiti di quali-

fiche superiori del gruppo di concetto con provenienza dall'ex gruppo C.

Le nomine alla qualifica di ispettore di prima classe sono conferite con decorrenza 1° gennaio comprese nel quinquennio di cui ai precedenti commi in base a graduatorie uniche ed annuali formulate da una commissione nominata con decreto del Ministro, composta da un direttore centrale per ogni servizio, presieduta da un vice-direttore generale e con l'intervento a titolo consultivo di rappresentanti del personale, secondo le nomine dell'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 2 settembre 1958, n. 1159. L'Istituto sperimentale è assimilato ai servizi. Le nomine medesime sono conferite in soprannumero nella misura annuale della diminuzione del soprannumero del personale direttivo nell'ambito del quinquennio di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie annuali di cui al precedente comma sono formulate in base ai criteri del merito comparativo previsti per il personale direttivo dalla presente legge, integrati dalla valutazione del diploma di laurea, dell'espletamento di funzioni direttive, con riguardo alla loro qualità e durata, del conseguimento della qualifica dell'ex grado sesto mediante concorso interno e della idoneità conseguita nei concorsi per il gruppo direttivo presso le Amministrazioni statali. L'anzianità nelle qualifiche superiori a quelle dell'ex grado sesto va sommata — ai fini della valutazione — all'anzianità di queste ultime.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato bandirà l'esame di idoneità previsto nei precedenti commi, dal quale sono esonerati i dipendenti da ammettere allo scrutinio, che l'avessero superato già in passato.

Gli effetti economici delle nomine di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fatte salve le eventuali posizioni più favorevoli già acquisite dagli interessati ».

Il Relatore invita i presentatori a ritirarli. Essi, invece, insistono per la votazione e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi, a sua volta, chiede, a nome del Governo, la rimessione in Aula del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 14 gennaio, ore 9,30.

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Sostituzione di un deputato nel collegio XIV (Firenze).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 14 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE e SEMERARO: Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio (1962) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della V e della X Commissione*);

DE POLZER ed altri: Nuovo termine per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti stabili (2127) — Relatore: Baroni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 14 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616); MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,